

**CCNL IMPRESE PRIVATE OPERANTI NELLA DISTRIBUZIONE, RECAPITO
E SERVIZI POSTALI**

**ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLA SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A
TEMPO DETERMINATO**

(ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera h, della legge n. 92/2012 come modificata
dall'articolo 46bis, comma 1, lettera a) della legge n. 134/2012)

Addì 5 marzo 2013,

FISE-ARE, rappresentata da Saverio Secreti e dal responsabile delle relazioni industriali Donatello Miccoli

e

SLC- CGIL, rappresentata da Nicola di Ceglie

SLP-CISL, rappresentata da Sebastiano Cappuccio

UILPOSTE, rappresentata da Giovanni De Rosa

UILTRASPORTI – UIL, rappresentata da Sergio Tarabù,

PREMESSO CHE

- 
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha sensibilmente allungato gli intervalli di tempo tra un contratto a termine ed il successivo, intercorrenti tra il medesimo datore di lavoro ed il medesimo lavoratore;
 - la legge n. 134/2012 all'articolo 46bis, comma 1, lettera a), ha modificato la legge n. 92/2012 sul punto, introducendo la possibilità di ridurre gli intervalli di tempo tra un contratto ed il successivo, oltre che per le attività stagionali, in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

CONVENGONO CHE

- in attuazione delle normative sopra citate, gli intervalli di tempo per la successione di contratti a termine stipulati in coerenza con il d. lgs. n. 368/2001 tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro, sono fissati in 20 giorni per i contratti a tempo determinato di durata fino a sei mesi ed in 30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, oltre che nei casi di cui all'articolo 1, comma 9, lettera h) della legge n. 92/2012, nei seguenti casi di assunzione a termine:
 - 1) sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
 - 2) temporanei incrementi dell'attività;

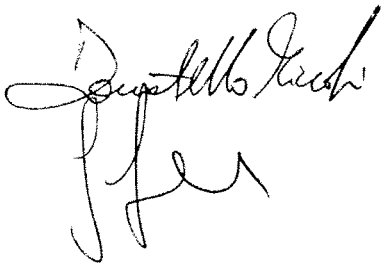
- 3) copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività;
- 4) picchi di consegna, anche non improvvisi;
- 5) lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate.

Ulteriori ipotesi potranno essere individuate dalla contrattazione aziendale.

Le imprese, a seguito di richiesta, si incontreranno annualmente con le rappresentanze sindacali aziendali, con l'obiettivo, in coerenza con quanto previsto dalla normativa di legge vigente, di valutare la trasformazione a tempo indeterminato dei lavoratori assunti a termine nell'ambito di quanto previsto dal presente accordo, compatibilmente con le esigenze di organico.

Le parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente qualora intervenga una modifica della disciplina legislativa, per assumere le conseguenti decisioni.

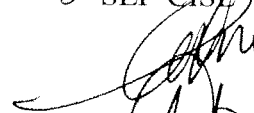
FISE-ARE



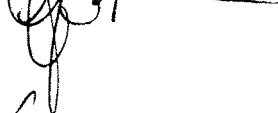
SLC- CGIL



SLP-CISL



UNI-POSTE



UILTRASPORTI -UIL

